

« L'applicazione di tali disposizioni di carattere meramente eccezionale e che oltrepassavano il limite delle concessioni ammesse dalle vigenti leggi, doveva avere termine, in base alle intese avutesi anche con il Commissariato dell'emigrazione, addì 15 ottobre 1914. Fu poi, in via di benevola interpretazione, consentito che potesse ordinarsi lo svincolo anche di quelle masserizie di rimpatriati indigenti, che fossero state spedite all'estero sino a tutto il 15 ottobre, anche se fossero giunte a destinazione nel Regno dopo il termine stesso.

« Successivamente in seguito a premure pervenute da ogni parte ed anche alle insistenze del Commissariato dell'emigrazione fu concessa una proroga all'applicazione delle suddette disposizioni, prima sino al 26 dicembre, poscia definitivamente sino al 31 dicembre 1914, nell'intesa però, giusta la espressa adesione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, che tale termine dovesse considerarsi come ultimo definitivo ed improrogabile.

« Ai criteri convenuti si è rigorosamente attenuto il Ministero in tutti i casi in cui gli sono state rivolte istanze e premure per lo svincolo di masserizie dopo il termine del 31 dicembre, accordandosi soltanto il temperamento di concedere, nei casi più pietosi, lo svincolo delle masserizie dei rimpatriati indigenti spedite dall'estero, sino a tutto il 31 dicembre, anche se giunte a destinazione nel Regno posteriormente a tale data.

« Ciò premesso, sembra non sia il caso di concedere ulteriori proroghe per l'applicazione delle disposizioni citate, e neppure di fare eccezionali concessioni per singoli casi, che potrebbero costituire precedenti che sarebbero senz'altro invocati da tutti gli interessati.

« Si fa ancora presente che in una recente riunione tenutasi presso il Commissariato di emigrazione, ed a cui intervennero oltre che il Commissariato generale dell'emigrazione, anche un rappresentante del Ministero del tesoro, ed un rappresentante di questo Ministero, nell'intento di avvisare ai provvedimenti concernenti la emigrazione, fu anche, per iniziativa del rappresentante del Ministero del tesoro, sollevata la questione delle spese per lo svincolo gratuito delle masserizie dei rimpatriati, e fu in pieno accordo fra i tre rappresentanti stabilito in principio che il 31 dicembre ultimo scorso dovesse rappresen-

tare il termine ultimo perentorio per le concessioni dello svincolo gratuito.

« Per tali precedenti e per le considerazioni già esposte non si può ora aderire alle proposte degli onorevoli interroganti neanche per quando riguarda il rimborso ai rimpatriati delle spese da essi direttamente sostenute per lo svincolo delle proprie masserizie nei casi in cui si sarebbe potuto disporre lo svincolo gratuito. E ciò anche perchè nell'intento di limitare le spese occorrenti, il Ministero stabilì il principio di massima osservato sempre rigorosamente in tutti i casi, di non concedere rimborsi per le spese del genere, quando fossero state sostenute direttamente dagli interessati (i quali col fatto dello svincolo dimostravano di possedere i mezzi necessari), o, per conto loro, da enti pubblici o privati.

« Il sottosegretario di Stato

« CELESIA ».

Gasparotto. *Al ministro dei lavori pubblici* — « Sulle risultanze dei lavori della Commissione per l'applicazione della legge 14 luglio 1912, sull'equo trattamento del personale delle ferrovie secondarie ».

RISPOSTA. — « La Commissione per l'equo trattamento del personale addetto all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto, fu istituita in base alla legge 14 luglio 1912, n. 835.

« Assai arduo fu il mandato deferitole in quanto essa doveva provvedere a stabilire :

a) l'equo trattamento del personale addetto all'esercizio ;

b) i compensi da corrisponderli agli esercenti di 61 aziende ferroviarie della lunghezza complessiva di chilometri 4173 ;

di 100 aziende tramviarie intercomunali della lunghezza complessiva di chilometri 4464 ;

di 5 servizi pubblici di navigazione lacuale ;

di 2 servizi pubblici nella laguna di Venezia.

« La Commissione ha lavorato con ogni alacrità, poichè ha predisposto i regolamenti per l'applicazione della legge sull'equo trattamento, nonchè per la nomina delle rappresentanze del personale, approvati con Regio decreto 1º maggio 1913, n. 578 ; ha compilato i regolamenti-tipo pel personale delle ferrovie concesse e delle tramvie intercomunali, ha provveduto infine a pre-